



SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE

PREMESSO CHE:

1. con atto amministrativo n..... del..... l'Ente ha **autorizzato/iscritto** la ditta/Comune/Consorzio..... domiciliata in..... C.F./P.IVA.....(in seguito denominato Contraente), all'esercizio delle operazioni di gestione successiva alla chiusura della discarica ubicata in via nel Comune di..... Prov
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro...../00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la validità della fideiussione è riferita esclusivamente alle attività inerenti alla fase della gestione successiva alla chiusura indicata dall'art. 13 co. 2 del D.Lgs n. 36/03, punto 4 Allegato 2, così come indicato nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;
4. che è denominato Ente garantito

tutto ciò premesso:

1. la Società di assicurazioni..... (in seguito denominata Società), domiciliata in...../la Banca – Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente fideiussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro...../00.
2. la garanzia è costituita a fronte delle somme da corrispondere alla Regione a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 co. 2 del D.Lgs 36/03, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;
3. la durata della presente garanzia è fissata in anni a decorrere dalla comunicazione da parte della Regione dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 co. 3 del D.Lgs 36/03.
4. il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c., co. 2, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2) della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3
(Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4
(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5
(Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6
(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7
(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8
(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

